# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

# COMUNICATO UFFICIALE N. 131/CGF (2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 20 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

### I Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitiello, Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

### 1) RICORSO DEL LEONIDA GRAGNANO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:

- a) DELL'AMMENDA DI €2.500,00;
- b) DELLA PENALIZZAZIONE DI 9 PUNTI IN CLASSIFICA;
- c) DELLA SQUALIFICA DEL TERRENO DI GIOCO A TUTTO IL 30.6.2010 CON L'OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE IN CAMPO NEUTRO E A PORTE CHIUSE; SEGUITO GARA LEONIDA GRAGNANO FUTSAL/ISEF DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 303 del 24.12.2009)

La C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Leonida Gragnano Futsal di Gragnano (Napoli), riduce, rispettivamente, la sanzione:

- a) dell'ammenda ad €1.500,00;
- b) della penalizzazione a punti 6 in classifica;
- c) della squalifica del terreno di giuoco fino al 31.3.2010 con annullamento dell'obbligo di disputa delle gare a porte chiuse.

Dispone, altresì, restituirsi la tassa reclamo.

- 2) RICORSO A.S.D. PETRARCA PADOVA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARRÈ FUTSAL CHIUPPANO/PETRARCA PADOVA C5 DEL 5.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque Com. Uff. n. 302 del 24.12.2009)
- La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Petrarca Padova C5 di Padova, annulla la delibera impugnata ed ordina la ripetizione della gara Carrè Futsal Chiuppano/Petrarca Padova C5 del 5.12.2009. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitiello, Dr. G. Paolo Cirillo, Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Vito Giampietro – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

4) RICORSO A.S.D. F.LLI BARI REGGIO EMILIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA (COPPA ITALIA CALCIO A 5 SERIE C/1) F.LLI BARI/SPORTY RAVENNA DEL 9.12.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 26 del 23.12.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. F.lli Bari Reggio Emilia di Reggio Emilia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

#### **ORDINANZA**

3) RICORSO A.S. BERGAMO CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA AOSTA CALCIO A 5/A.S. BERGAMO CALCIO A 5 DEL 2.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 304 del 24.12.2009)

La C.G.F., visto l'art. 47, comma 4, C.G.S., ritenuta la necessità ai fini della decisione, che venga preliminarmente definita la posizione di tesseramento del calciatore Bruno Rodriguez Mastrogiacomo, deferisce la questione alla Commissione Tesseramenti e dispone la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia di tale Organo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 20 Gennaio 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete